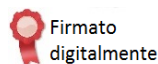


Pubblicato il 28/08/2025

N. 04583 /2025 **REG.PROV.CAU.**
N. 06511/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6511 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Martina Gobbo, Paola Agostinelli, Andrea Alberti, Diego Alberti, Ivan Alberti, Nicoletta Alberti, Andrea Arbizzani, Stefano Boni, Camilla D'Adamo, Olga Dalla Bona, Marco Fornaro, Dino Ghedina Piccolo, Ferruccio Gillarduzzi, Giovanni Giuliani, Marco Lacedelli, Giovanni Maria Lercari, Lorenzo Nardoni, Giorgio Pietrobon, Annamaria Prevedello, Lorenzo Sassolini De Bianchi, Italo Scuderi, Umberta Daru', Gaia Senes, Milena Sona, Licia Tibola, Camilla D'Adamo, Dino Ghedinapiccolo, Giovannimaria Lercari, Camilla D'Adamo, Olga Dallabona, Giovanni Maria Lercari, Lorenzo Sassolidebianchi, rappresentati e difesi dagli avvocati Primo Michielan, Federica Scafarelli, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Alessandro Michielan, con domicilio eletto in Roma, via Giosuè Borsi, 4;

contro

Ministero della Cultura, Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.A.,

Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, Commissario Straordinario Governativo, Ansvisa - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Cortina D'Ampezzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio De Portu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Giacomo Quarneri, Matteo Scarbaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Provincia di Belluno, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Ettore Verino, Emma Pierobon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto della soc. SIMICO S.p.a del 22.4.2025 di determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria e di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica “B09.0 - Proposta di Partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo - Stralcio Funzionale impianto di risalita Apollonio-Socrepes (Ambito B) - CUP C41C22000000003”, di cui all'allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con D.P.C.M. 8 settembre 2023, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché dichiarazione di pubblica utilità, ivi compresi: la determinazione favorevole della conferenza di servizi decisoria del 12.3.2025; la proposta di partenariato pubblico-privato per nuovo sistema integrato di mobilità intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo - Stralcio funzionale impianto di risalita Apollonio-Socrepes; il parere favorevole, con prescrizioni di carattere idrogeologico, dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, di cui alla

nota n. 4073 del 24.3.2025; il parere favorevole del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso di cui alla nota n. 0010346-P del 24.3.2025, integrato con parere prot. 4048 del 5.2.2025; la nota n. 147525 del 21.3.2025 della Regione del Veneto - *“Direzione Difesa del Suolo e della Costa SOS Lavori e Servizi Tecnici - Area Tutela del Territorio”*; il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto n. 37 del 21.3.2025, relativo all'autorizzazione paesaggistica del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera su parere paesaggistico della Soprintendenza, con prescrizioni di tutela archeologica e paesaggistiche; il parere favorevole di ANSFISA di ammissibilità dell'opera funiviaria de qua per gli aspetti funiviari, di cui alla nota n. 23299 del 26.3.2025; il decreto della Direzione Valutazioni Ambientali della Giunta Regione Veneto n. 14 del 13.2.2025 di adozione del provvedimento di V.I.A., subordinatamente al rispetto di n. 15 condizioni ambientali dettagliate; il parere n. 256 del 6.2.2025 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.; il parere n. 1182/2025 del 30.1.2025 dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali; il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Area Metropolitana di VE e Province PD, BL, TV n. 4048-P del 05.02.2025, a prot. reg.cron. n. 62284 di pari data.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 18 giugno 2025: del parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (ABDAO), con nota n. 4073 del 24.3.2025, rilasciato alla Stazione Appaltante S.I.MI.CO. S.p.a. per il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico (P.F.T.E. – doc. 6 ric. princ.) dell'intervento *“Stralcio B.09.0 – Impianto di Risalita Apollonio-Socrepes di Cortina d'Ampezzo - funzionale ai Giochi Olimpici 2026”*, approvato con decreto S.I.MI.CO. il 22.4.2025 (doc. 35 notiziato il 13.05.2025 su accesso), già impugnato con ricorso principale (notiziato il 13.05.2025 su istanza di accesso documentale); della verifica di ottemperanza prot. n. 147525 del 21.03.2025 della Regione Veneto – Area Difesa del Suolo e della Costa, in qualità soggetto verificatore condizione

ambientale n. 1 di 15, del decreto del Dirigente Regionale V.A. n. 14 del 13.02.2025 (doc. 36 - notiziata il 28.05.2025 su istanza di accesso documentale); del decreto SIMICO del 22.4.2025 di determinazione-conclusione regolare Conferenza di Servizi Decisoria del 12.3.2025 e approvazione P.F.T.E., opera pubblica B09.0 dichiarata di p.u.” con determina conferenza di Servizi decisoria S.I.MI.CO. del 12.3.2025; del decreto del Commissario straordinario S.I.MI.CO. prot. 3369/2025 del 27.5.2025 di approvazione P.F.T.E. opera olimpica “B09.1 – nuovo impianto a fune”; della determina a contrarre n. 92 del 27.05.2025 Commissario Straordinario S.I.MI.CO., per opera pubblica olimpica “B.09.1 – realizzazione nuovo impianto a fune - per l’affidamento appalto integrato, avente ad oggetto - progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la realizzazione di un nuovo impianto a fune per la gestione dei flussi degli spettatori ed atleti dei giochi invernali olimpici 2026”; di ogni atto presupposto, antecedente conseguente e connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8 agosto 2025: del decreto di ai sensi dell’art. 22 bis del DPR 327/01, prot. n. 3543/2025 del 3.6.2025, firmato dal Commissario Straordinario Arch. Saldini Fabio Massimo, Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica, classificata “*B09.1 – nuovo impianto a fune*”, come rimodellata dal precedente intervento “*B.09.0 – nuovo sistema integrato di mobilità intermodale*”, strettamente funzionale allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026” notiziato ai ricorrenti Gobbo Martina, Agostinelli Paola, Gillarduzzi Ferruccio, Alberti Andrea, Alberti Ivan, Alberti Diego, Tibola Licia, Ghedina Piccolo Dino, Scuderi Italo, Darù Umberta, Nardoni Lorenzo, Dalla Bona Olga, Alberti Nicoletta, Fornaro Marco, Sona Milena, Senes Gaia, Lacedelli Marco + n. 8 altri mandanti residui in epigrafe indicati; di ogni altro atto presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto ai ricorrenti, tra cui, ove occorrer possa, il verbale di immissione in possesso e stato di

consistenza del 20 giugno 2025.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Belluno, di Ansfisa - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, del Comune di Cortina D'Ampezzo, della Regione Veneto, del Ministero della Cultura, della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.A., dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, del Commissario Straordinario Governativo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'intervento oggetto del contendere è soggetto all'applicazione della speciale disciplina di cui all'art. 125 c.p.a.;

Ritenuto che, impregiudicate le statuizioni espresse nell'ordinanza cautelare n. 3556 del 27 giugno 2025, anche riferite alle verifiche riguardanti i profili di sicurezza geologica, non sembrano ravvisarsi i presupposti per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti depositati in data 8 agosto 2025, posto che:

- a) l'omessa indicazione del soggetto destinatario nei provvedimenti impugnati pare sostanziare, al più, una mera irregolarità sanabile;
- b) l'aggiudicazione dei lavori disposta in data 15.7.2025 sembra congruamente giustificare l'urgente messa a disposizione dell'area di intervento per le attività di progettazione;
- c) gli ulteriori rilievi (mancata rinnovazione della procedura di valutazione

ambientale e paesaggistica; la coincidenza tra il ruolo Commissario straordinario per le opere olimpiche e di amministratore della società di gestione della commessa) sono connotati da una complessità incompatibile con la deliberazione cautelare e, pertanto, vanno deferiti alla cognizione propria della fase di merito, oggetto dell'imminente udienza pubblica già fissata per il 29 ottobre 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione cautelare e conferma la fissazione dell'udienza pubblica del 29 ottobre 2025 per la discussione del ricorso nel merito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Chiara Cavallari, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO